

COMUNE DI MANZANO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 28 del 29.07.2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Regolamenti specifici
- Art. 3 Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 Pubblicita' ed informazione
- Art. 6 Rapporti con i cittadini
- Art. 7 Assistenza al contribuente
- Art. 8 Rapporti con le associazioni di categoria, CAAF e ordini professionali
- Art. 9 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 10 Forme di gestione delle entrate
- Art. 11 Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Art. 12 Attività di verifica e controllo
- Art. 13 Poteri ispettivi
- Art. 14 Attività di accertamento
- Art. 15 Rinuncia all'imposizione e limiti per la riscossione e i rimborsi
- Art. 16 Interessi
- Art. 17 Ripetibilità spese di notifica

TITOLO III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

- Art. 18 Modalità di riscossione
- Art. 19 Rateizzazione del pagamento
- Art. 20 Compensazione
- Art. 21 Rimborsi

TITOLO IV SANZIONI AMMINISTRATIVE – CRITERI APPLICATIVI

- Art. 22 Sanzioni tributarie
- Art. 23 Violazioni non sanzionabili
- Art. 24 Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione
- Art. 25 Principio di legalità
- Art. 26 Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 27 Violazioni continuate
- Art. 28 Recidiva
- Art. 29 Riduzione della sanzione sproporzionata
- Art. 30 Sanzioni per omesso/tardivo versamento

TITOLO V ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Capo I INTERPELLO

- Art. 31 Principi generali
- Art. 32 Ambito di applicazione

- Art. 33 Legittimazione e presupposti
- Art. 34 Organo competente e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 35 Contenuto delle istanze
- Art. 36 Casi di inamissibilità dell'istanza
- Art. 37 Adempimenti successivi alla presentazione delle istanze
- Art. 38 Efficacia delle risposte

Capo II RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 39 Ravvedimento operoso
- Art. 40 Sanzioni applicabili

Capo III AUTOTUTELA

- Art. 41 Iniziativa
- Art. 42 Procedimento d'ufficio
- Art. 43 Procedimento ad istanza di parte

Capo IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 44 Accertamento con adesione
- Art. 45 Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 46 Procedimento ad iniziativa del'Ufficio comunale
- Art. 47 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 48 Mancata comparizione o rinvio
- Art. 49 Atto di accertamento con adesione
- Art. 50 Perfezionamento della definizione
- Art. 51 Effetti della definizione
- Art. 52 Riduzione delle sanzioni

Capo V MEDIAZIONE E CONTENZIOSO

- Art. 53 Contenzioso tributario
- Art. 54 Reclamo e mediazione

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 55 Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento viene adottato dal Comune di Manzano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, nr. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000,nr. 267, Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale in materia di tributi locali.
- 3. Il Regolamento disciplina in via generale le entrate comunali tributarie con lo scopo di garantire il buon andamento dell'attività del Comune, in osservanza dei principi di equità, efficacia ed economicità e trasparenza. Le norme del presente Regolamento, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti con l'introduzione al capo V di alcuni istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento attraverso la partecipazione dei contribuenti.

Art. 2 Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, ogni singolo tributo è ulteriormente disciplinato nel dettaglio, con apposito Regolamento, approvato non oltre il termini di approvazione del bilancio di previsione, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

Art.3 Determinazione delle aliquote e delle tariffe

- 1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con delibera comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge dello Stato.
- 2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, fatte salve diverse disposizioni di legge, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate od applicate l'anno precedente.

Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili, pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento, inserendo espressa esclusione della previsione di legge nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 5 Pubblicità ed informazione

- 1. Il servizio informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - Apertura di apposito sportello ai cittadini
 - Affissione di avvisi negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale
 - Distribuzione di vademecum informativi
 - Informazioni mirate sulle scadenze e obblighi tributari attraverso il sito istituzionale del Comune di Manzano
 - Predisposizione e pubblicizzazione di apposita modulistica.
- 2. I regolamenti comunali e le deliberazioni di approvazione delle aliquote e/o tariffe, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Art. 6 Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti tra i contribuenti e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2. Il Responsabile del "Servizio Tributi e/o delle Entrate" assegna a sé o ad altri dipendenti la responsabilità del singolo procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il contribuente, ha diritto ad avere, attraverso il contenuto dei provvedimenti e atti amministrativi a lui rivolti , tutte le informazioni necessarie per individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento determinato ai sensi del precedente punto 2.
- 4. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento o di applicazione di sanzioni inerenti ad uno specifico tributo, il funzionario responsabile, qualora non vi ostino ragioni d'urgenza, invita il contribuente a chiarire la sua posizione, ad esibire documenti mancanti, a sanare documenti irregolari ed a regolarizzare gli errori formali entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di richiesta dell'ufficio.
- 5. Nel caso dell'imposta sulla pubblicità, la disposizione di cui al comma 4, trova applicazione qualora il contribuente non sia già stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada.

Art. 7 Assistenza al contribuente

- 1. Il Comune assicura un servizio gratuito di assistenza al cittadino per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo su richiesta degli interessati, al calcolo delle somme da pagare, alla compilazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione e dei modelli di versamento, provvedendo inoltre per ogni informazione inerente i pagamenti effettuati e registrati e all'eventuale diritto al rimborso.
- 2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento della documentazione attraverso la rete telematica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

Art. 8 Rapporti con le associazioni di categoria, CAAF e ordini professionali

- 1. Il Comune informa le associazioni di categoria, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, delle principali novità introdotte nei regolamenti comunali disciplinanti i diversi tributi, mettendo a disposizione atti ed informative su richiesta.
- 2. Promuove altresì consultazioni con i medesimi soggetti, direttamente o su loro sollecitazione, su questioni di rilevante e generale interesse, al fine di assicurare coerenza di comportamento, nello spirito di reciprocità e correttezza tra uffici tributari e contribuenti.

Art. 9 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.

- 1. Al fine di consentire il corretto e puntuale esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario, i responsabili degli uffici e dei servizi comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi richiesti, copia di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi.
- 2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità informatiche.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 10 Forme di gestione delle entrate

- 1. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e migliore fruizione dei servizi per i cittadini.
- 2. La gestione delle entrate tributarie proprie, se non svolta direttamente, puo' essere affidata in concessione a terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche disgiuntamente ai soggetti indicati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446, e successive modifiche ed integrazioni, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 nr. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
- 3. L'affidamento in concessione a terzi puo' comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso oppure solo una o piu' di esse.
- 4. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate tributarie sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50.
- 5. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 11 Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. E' designato per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzative e gestionale attinente il tributo stesso.

- 2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
- 3. Il responsabile deve semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e ridurre gli adempimenti posti a carico dei contribuent semplificando le procedure.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denuncie; riscossioni; informazini ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie)
- Appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- Sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- Cura il contenzioso tributario;
- Dispone i rimborsi:
- In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione ed il controllo della gestione;
- Esercita ogni altra attività prevista da leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata , del tributo
- 4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti terzi la gestione del tributo, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dell'attività organizzativa e gestionale dei singoli servizi e delle attività connesse secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.
- 5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essre previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; tali clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della Legge 212/2000.

Art. 12 Attività di verifica e controllo

- 1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denuncie, comunicazioni e , in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano i singoli tributi, imposte o tasse.
- 2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2' della legge medesima.
- 3. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
- 4. L'Amministrazione comunale non puo' richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i

- documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.
- 5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste dalla vigente normativa.

Art. 13 Poteri Ispettivi

- 1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 12, l'ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
- 2. Il personale comunale, specificatamente incaricato in conformità alla vigente organizzazione interna e alle previsioni di legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi e di eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione di documenti, atti autorizzativi e/o ricevute di pagamento.
- 3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 2) nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali artistiche, agricole ed industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario dell'attività.
- 4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale sottoscritto dal rilevatore viene rilasciato in copia al contribuente che entro 60 giorni potrà presentare eventuali osservazioni.

Art. 14 Attività di accertamento

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16, 16/bis e 17 del D.Lgs. nr. 472/1997.
- 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto, ne' ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Negli avvisi devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota e/o le tariffe applicate, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, il responsabile del procedimento, le modalità , il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso o la richiesta di riesame in autotutela.

4. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile del tributo, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, o a mezzo del servizio postale ufficiale di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 Rinuncia all'imposizione e limiti per la riscossione e i rimborsi

- 1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per addivenire alla riscossione dei propri tributi e relativi oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento a ogni singolo periodo d'imposta, non superi €uro 10,00, o comunque altro limite espressamente previsto, modificato o fissato in materia, da specifiche disposizioni di legge.
- 2. In particolare il limite di cui al comma 1) viene fissato nella seguente misura per i tributi di seguito elencati:
 - Fino a 5,16 €uro per l'imposta di pubblicità permanente e per la Tassa di occupazione sulle aree pubbliche sia permanente che temporanea.
 - Fino a 2,58 €uro per l'imposta di pubblicità temporanea e pubbliche affissioni
- 3. Il succitato limite si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.
- 4. I limiti di cui al comma 1) e 2) sono fissati altresì quale soglia minima per i rimborsi. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi inferiori a tale limite per ciascun tributo, con riferimento a ogni singolo periodo d'imposta e per ciascun contribuente che ne abbia diritto.
- 5. Non si procede in ogni caso alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione.

Art. 16 Interessi

1. La misura annua degli interessi da applicarsi per la riscossione e per i rimborsi è quella dell'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 Ripetibilità spese di notifica

- 1. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione ed irrogazione di sanzioni, sono ripetibili nei limiti fissati dalla Legge per la notificazione degli atti dell'amministraizone finanziaria dello Stato, e precisamente:
 - €uro 8,75 per le notifiche effettuate mediante messi comunali
 - €uro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
- 2. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
- 3. Le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

- 4. Gli atti di imposizione devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo.
- 5. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 18 Modalità di riscossione

- 1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo, che in base ad avviso di accertamento, sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - Tramite modello F/24 in relazione ai tributi per i quali tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge, ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate
 - Tramite il conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale
 - Tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale
 - Tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale
 - Tramite conto corrente postale dedicato aperto dal Comune per le singole entrate tributarie
 - Tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune
 - Tramite l'agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto abilitato di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997
- 2. Il pagamento delle somme in acconto e a saldo, ovvero in unica soluzione dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
- 3. Il pagamento deve avvenire alle scadenze fissate dalla legge e/o da altre fonti normative; se il termine scade di sabato o in giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo
- 4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento attraverso i diversi canali di pagamento disponibili. I pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal contribuente entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario"
- 5. L'amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica, mediante accordi con il proprio Tesoriere ed iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.

Art. 19 Rateizzazione del pagamento

1. Il Responsabile del tributo puo' autorizzare, su richiesta del contribuente, che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè impossibilitato a pagare in unica soluzione il debito derivante da notifica di avvisi di accertamento, la rateizzazione degli importi superiori a 1.200,00 €uro fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo, previa applicazione, ad

- ogni singola rata, della frazione di interesse legale, in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
- 2. Quando il debitore si trovi , per ragioni estranee alla propria responsabilità, in grave e comprovata situazione di difficoltà economica , in deroga al precedente comma, il responsabile del tributo puo' autorizzare la rateizzazione del pagamento derivante da avvisi di accertamento o da tributi arretrati fino ad un massimo di 12 rate mensili costanti , anche per importi inferiori a €uro 1.200,00 purchè superiori a €uro 240,00.
- 3. Per usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare motivata istanza all'ufficio tributi, almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza dei pagamenti, specificando il numero delle rate richiesto. Il funzionario responsabile del tributo, con proprio provvedimento concede ovvero nega la rateizzazione.
- 4. Il contribuente puo' chiedere che il piano di rateizzazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili.
- 5. Nel caso di mancato pagamento entro i termini, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- 6. Se l'importo oggetto di rateizzazione è superiore a 5.000,00 €uro, l'ufficio puo' richiedere, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, la costituzione di un deposito cauzionale, sottoforma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo degli interessi, ed avente termine dopo la scadenza dell'ultima rata. La fidejussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata cntestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione
- 7. La rateizzazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni

Art. 20 Compensazione

- 1. E' ammessa la compensazione nell'ambito di ciascun tributo comunale, secondo le norme che seguono:
 - Il contribuente, nei termini del versamento del tributo, puo' detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo anche per annualità precedenti, senza interessi purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
 - Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale, l'ammontare del tributo dovuto al lordo della compensazione, l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta, la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
- 2. Nel caso in cui il Comune accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito di imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo al recupero o al rimborso della differenza d'imposta.

Art. 21 Rimborsi

- 1. Il contribuente puo' richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione o di spedizione a mezzo posta. L'istanza stessa è da ritenersi decaduta se sono decorsi 90 giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione senza che cio' sia stato prodotto. Pertanto, il contribuente che volesse dare seguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente istanza.
- 3. Il contribuente puo' chiedere, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, che le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso siano compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta anche per le annualità successive.
- 4. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia delle quietanze di versamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 16 del presente regolamento, dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Manzano.
- 6. Per il rimborso di eccedenze di tributi di spettanza dello Stato (Imu quota statale) si applicano le disposizioni dettate con decreto interministeriale 24 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 87 del 14 aprile 2016.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CRITERI APPLICATIVI

Art. 22 Sanzioni tributarie

- 1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
- 3. Il funzionario puo' graduare, nel rispetto dei minimi e massimi edittali, previsti dalla vigente normativa, l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 23 Violazioni non sanzionabili

- 1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti) non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui :
- Il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione

- Gli errori nell'applicazione del tributo siano conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione.
- Il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
- La violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
- La violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta
- I versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente

Art. 24 Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

- 1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato, nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.
- 2. Le sanzioni per il parziale/totale omesso pagamento, così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i., non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 25 Principio di legalità

- 1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3) del D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio del *favor rei*, si stabilisce che, ai fini della individuazione della norma sanzionatoria piu' favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccaniscmi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.
- 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2) del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 3 della Legge 212/2000, nei tributi periodici, le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo di imposta successivo a quello in corso, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 26 Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Di seguito si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai tributi locali.

Violazioni

- a) Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni.
- b) Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte del contribuente che abbia adempiuto all'obbligo nei periodi di imposta precedenti.

- d) Omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte del contribuente per il quale l'obbligo sia sorto in periodi di imposta precedenti e non sia mai stato adempiuto.
- e) Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta.
- f) Presentazione di dichiarazione infedele, o incompletezza dei dati, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo
- g) Compilazione infedele di questionari.
- h) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di €uro 50,00
- b) Non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di €uro 50,00
- c) Non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di €uro 50,00
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di €uro 100,00
- e) Non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta
- f) Sanzione di €uro 50,00
- g) Sanzione non inferiore ad €uro 100,00
- h) Sanzione non inferiore ad €uro 150,00
- 2. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione ai fini IMU, TASI, TARI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., Tarsu o Tares con indicazione di tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'importo dovuto per i singoli tributi.
- 3. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione, non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni/cessazioni relative ad immobili che siano invece state regolarmente dichiarate presso l'Ufficio del Territorio.
- 4. Rimane invece autonomamente sanzionabile, sulla base dei criteri sopra riportati la dichiarazione relativa a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati registrati presso l'Ufficio del Territorio, ovvero che usufruiscano di agevolazioni/riduzioni di imposta.
- 5. L'omessa indicazione nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione e non "dichiarazione o denuncia infedele"

Art. 27 Violazioni continuate

- 1. L'obbligo di dichiarazione/denuncia del possesso o dell'utilizzo dei beni soggetti ad autonoma imposizione, permane finchè la dichiarazione/denuncia non sia presentata in modo corretto e determina per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile.
- 2. In tali ipotesi , l'istituto della violazione continuata verrà applicato sulla base della disciplina dettata dall'articolo 12 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. , e la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base, (da intendersi come quella piu' grave delle sanzioni irrogabili nell'annualità d'imposta oggetto di

accertamento) aumentata della metà del triplo, nelle ipotesi in cui violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi di imposta diversi.

- 3. In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:
 - Se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero sanzione base x 1,5)
 - Se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero sanzione base x 2)
 - Se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero sanzione base x 3)
 - Se le violazioni riguardano piu' di quattro periodi di imposta, la sanzione viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero sanzione base x 4)
- 4. In caso di applicazione della maggiorazione di cui al precedente punto, l'irrogazione della sanzione complessiva avverrà tenendo conto delle violazioni e delle sanzioni irrogate in precedenti provvedimenti.

Art. 28 Recidiva

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3), del D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui , in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nei precedenti tre anni) , la sanzione da irrogarsi puo' essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre in ipotesi di recidiva reiterata (piu' di una violazione nei precedenti tre anni) , detta sanzione puo' essere aumentata, in misura non inferiore alla metà.

Art. 29 Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4) del D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione di riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorchè l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 30 Sanzioni per omesso/tardivo versamento

- 1. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari all'1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza
- 2. La nuova modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio della legalità dettato dall'articolo 3, comma 3) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, nr. 472.
- 3. Tute le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

TITOLO V

ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE

CAPO I INTERPELLO

Art. 31 Principi generali

1. Il presente capo disciplina le istanze d'interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000 concernente "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*" nel rispetto dei principi dettati dal Titolo I (articoli da 1 a 8) del D.Lgs. 24 settembre 2015, nr. 156, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*"

Art. 32 Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente alle istanze concernenti le entrate di natura tributaria e per le quali il Comune riveste il ruolo di ente impositore.
- 2. Il contribuente può esercitare il diritto d'interpello per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ai casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii., in quanto applicabili ai tributi locali.
- 3. In particolare, le istanze d'interpello "ordinario" presentate ai sensi della lettera a) del suddetto comma 1 vertono sull'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni nonché sulla corretta qualificazione di fattispecie applicabili alle medesime, sempre ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
- 4. L'interpello non puo' essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Art. 33 Legittimazione e presupposti

- 1. Possono presentare istanza d'interpello i contribuenti ed i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento delle obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, i curatori fallimentari, i procuratori del contribuente, ecc.).
- 2. L'istanza di cui al comma 1) deve essere preventiva: essa va presentata entro e non oltre la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione previsti dalla normativa del tributo oggetto dell'istanza, ovvero prima della scadenza dei termini per l'assolvimento di altri specifici obblighi tributari oggetto della richiesta di chiarimenti. Non assume rilievo la circostanza che il contribuente sia tenuto ad effettuare versamenti già prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
- 3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 34 Organo competente e modalità di presentazione delle istanze

- 1. L'organo competente a cui sono rivolte le istanze d'interpello è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Manzano, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente, ovvero l'ente Concessionario, con riguardo alle entrate eventualmente affidate in gestione a tale soggetto.
- 2. L'istanza, rivolta all'Amministrazione comunale ovvero al Concessionario redatta in forma libera ed esente da bollo, deve essere presentata con una delle seguenti modalità: a) a mano presso gli uffici comunali del Servizio Tributi o del Servizio Protocollo , che provvedono a rilasciare ricevuta, ovvero presso gli uffici del Concessionario; b) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Manzano Tributi. ovvero al Concessionario per i tributi dati in concessione; c) via posta elettronica certificata (p.e.c.) all'indirizzo del Comune ovvero all'indirizzo del Concessionario, riportando comune.manzano@certgov.fvg.it nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "Istanza di interpello tributario ex art. 11 Legge 212/2000 "

Art. 35 Contenuto delle istanze

- 1. L'istanza deve essere espressamente qualificata, a pena d'inammissibilità, come istanza d'interpello presentata ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e/o ai sensi del presente Regolamento.
- 2. Essa deve contenere:
- a) i dati che identificano in modo univoco l'istante ed eventualmente il suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie concreta e personale; le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti all'istanza e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale debitamente incaricato.
- 3. All'istanza d'interpello è allegata copia della documentazione, rilevante ai fini della risposta, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante ovvero del Concessionario, per quanto riguarda le entrate ad esso affidate.
- 4. Fatti salvi i casi di inammissibilità, quando non è possibile fornire adeguate risposte per carenza dei requisiti di cui al precedente comma 2, il contribuente è invitato alla regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. Se il contribuente non provvede alla regolarizzazione entro il suddetto termine, l'istanza d'interpello è dichiarata inammissibile.
- 5. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, al contribuente può essere richiesto, una sola volta, di integrare la propria domanda presentando ulteriore documentazione. In tal caso il parere è reso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione nel termine assegnato equivale a rinuncia all'istanza d'interpello.

Art. 36 Casi di inamissibilità dell'istanza

- 1. Le istanze d'interpello sono dichiarate inammissibili quando risultano carenti dei requisiti normativi richiesti e non sono regolarizzabili, e comunque quando:
- a) non hanno ad oggetto entrate tributarie ovvero entrate non di competenza comunale;
- b) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 35, comma 2;
- c) sono presentate da soggetti non legittimati oppure non sono presentate preventivamente, ai sensi dell'articolo 33;
- d) non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza nel caso di interpelli presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della Legge n. 212/2000, ossia quando non emerge, dall'istanza o dall'istruttoria condotta dall'ufficio, che il contenuto delle disposizioni normative applicabili non risulti chiaro, completo e di univoca interpretazione e non necessiti quindi di chiarimenti, anche al fine di attribuire la corretta qualificazione giuridico-tributaria alla fattispecie prospettata, ovvero quando i chiarimenti relativi a fattispecie corrispondenti sono già stati pubblicati dal Comune;
- e) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza e delle quali il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- 2. L'organo competente ha comunque facoltà di fornire una soluzione alle istanze ritenute inammissibili (ad esempio istanze non riferite a casi concreti e personali presentate da parte di soggetti portatori di interessi collettivi o che prestano assistenza fiscale); in tal caso, resta fermo e va specificato che la risposta fornita, inquadrabile come una semplice consulenza giuridica, non assume i caratteri dell'interpello e non può produrne gli effetti.
- 3. Nei casi di inammissibilità dell'istanza, ove possibile, è fornito riscontro al contribuente, specificando il motivo dell'inammissibilità ed indicando gli estremi per la consultazione degli eventuali chiarimenti già pubblicati (ovvero allegando questi ultimi).

Art. 37 Adempimenti successivi alla presentazione delle istanze

- 1. La risposta all'istanza d'interpello, scritta e debitamente motivata, è sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Manzano. Con riguardo alle entrate tributarie affidate in gestione ad un soggetto esterno, la risposta è resa dal funzionario designato da tale soggetto quale responsabile dell'entrata a cui si riferisce l'istanza, sentito comunque il parere del Responsabile del Servizio Tributi del Comune; in tal caso la risposta dovrà essere trasmessa contestualmente, al soggetto istante ed al Servizio Tributi.
- 2. La risposta alle istanze è resa entro i termini previsti dall'articolo 11, comma 3, della Legge n. 212/2000, ossia 90 (novanta) giorni dalla ricezione per le istanze di cui alla lettera a) del comma 1 del suddetto articolo oppure 120 (centoventi) giorni per le altre forme d'interpello.
- 3. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.
- 4. Le risposte, se ritenute di particolare interesse per la generalità dei contribuenti, sono rese sotto forma di risoluzione e pubblicate in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune.

Art. 38 Efficacia delle risposte

- 1. La risposta all'istanza d'interpello vincola ogni organo tenuto all'applicazione del tributo, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al soggetto richiedente.
- 2. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto d'interpello, salvo rettifica della soluzione dell'istante.

CAPO II RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 39 Ravvedimento operoso

- 1. Il contribuente puo' regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse al pagamento dei tributi locali ed alle relative dichiarazione d'imposta. Il ravvedimento comporta l'applicazione di sanzioni ridotte ma deve avvenire prima che sia iniziata qualsiasi attività accertativa del Comune della quale il contribuente abbia avuto conoscenza.
- 2. E' ammesso il ricorso al ravvedimento operoso anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto apposito sollecito o avviso bonario da parte del Comune.
- 3. Il pagamento della sanzione ridotta, prevista dall'istituto del ravvedimento, deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- 4. Il contribuente che si sia avvalso del ravvedimento operoso deve darne comunicazione al Comune, allegando fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

Art. 40 Sanzioni applicabili

- 1. In caso di ravvedimento operoso per violazioni dell'obbligo di versamento e di dichiarazione dei tributi locali le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 472, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015 nr. 158.
- 2. Salvo che sia intervenuto un provvedimento di irrogazione delle sanzioni divenuto definitivo, si applica il principio del "favor rei" come previsto dal'art. 3 comma 3) del D.Lgs. 472/1997
- 3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei beni immobili soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi di imposta.

CAPO III AUTOTUTELA

Art. 41 Iniziativa

- 1. Il potere di autotutela viene esercitato dal funzionario responsabile del tributo.
- 2. La procedura è attivata d'ufficio o ad istanza delle parti che vi abbiano interesse

Art. 42 Procedimento d'ufficio

- 1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, puo' procedere:
 - all'*annullamento* totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, anche se divenuti definitivi per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria competente, in particolare nelle ipotesi di :
- doppia imposizione
- errore sul presupposto del tributo (soggetti passivi, imponibile etc.)
- errore di persona
- sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi
- evidente errore logico di calcolo
 - alla *revoca d'ufficio* di provvedimenti che , per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, che hanno dato luogo alla emanzione del provvedimento medesimo
 - alla *rettifica* dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni , che hanno dato luogo alla emanzione del provvedimento medesimo.
 - Alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati
- 2. In pendenza di giudizio il funzionario, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
- grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia.
- valore della lite
- costi amministrativi connessi alla difesa del Comune
- 3. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi, mediante l'autotutela, puo' annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, con le modalità previste dal D.Lgs. 546/1992.
- 4. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inamissibilità, improcedibilità, irricevibilità etc.)
- 5. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto con raccomandata A/R.

Art. 43 Procedimento ad istanza di parte

- 1. Il contribuente ha diritto di presentare in ogni momento, anche successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso giurisdizionale, richiesta di annullamento, revoca, rettifica o sospensione del provvedimento amministrativo emesso nei suoi confronti, illustrando le ragioni di diritto e di fatto che giustificano l'autotutela.
- 2. La domanda deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata dalla documentazione addotta a sostegno della domanda.

- 3. Qualora la documentazione allegata si riveli insufficiene o inidonea ai fini della decisione, l'ufficio procedente puo' sospendere l'efficacia dell'atto ed invitare il contribuente ad integrare la documentazione prodotta.
- 4. L'Amministrazione comunica all'interessato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e diritto entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 44 Accertamento con adesione

- 1. Al fine di instaurare con il contribuente rapporti improntati a principi di collaborazione e trasparenza quale elemento deflattivo del contenzioso, è previsto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le seguenti disposizioni:
- 2. L'accertamento con adesione è ammesso solo per questioni di fatto che richiedano un apprezzamento valutativo, e non si estende alla parte di dette questioni concernenti la correzione di errori materiali e formali.
- 3. Esulano pertanto dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

Art. 45 Attivazione del procedimento di definizione

- 1. Il procedimento può essere attivato:
- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 46 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

- 1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, dell'imposta o della maggiore imposta accertata, della sanzione e degli interessi dovuti in caso di definizione agevolata, della data, dell'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.
- 2. Detto invito deve essere inviato almeno 20 (venti) giorni prima della data di comparizione.

- 3. L'invito a comparire va inviato anche a tutti gli eventuali coobbligati.
- 4. Il contribuente può prestare adesione all'invito dandone comunicazione al competente Ufficio entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparazione.
- 5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio diquestionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 47 Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 46, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, puo' produrre istanza di accertamento con adesione, prima dell'eventuale impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributario, in carta libera a mezzo raccomandata con a.r. o mediante consegna all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il domicilio al quale inviare le comunicazioni.
- 2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissine Tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione anche se già presentata.
- 3. La presentazione dell'istanza purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento delle somme accertate.
- 4. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione, o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito di materia concordabile.
- 5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire che deve essere comunicato, anche telematicamente al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Art. 48 Mancata comparizione o rinvio

1. L'ingiustificata mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Viene sempre fatto salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.

- 2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. In tal caso il funzionario responsabile provvederà a fissare una nuova data comunicandola al contribuente con congruo anticipo.
- 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 49 Atto di accertamento con adesione

- 1. Qualora si addivenga ad adesione circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, viene redatto atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalità di pagamento.
- 2. Nel verbale di accertamento con adesione sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.
- 3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato, ed ha effetti per tutti i coobbligati.

Art. 50 Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione e sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo quanto disposto dall'art. 19 del presente Regolamento.
- 3. Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento, ovvero della prima rata. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
- 4. Il mancato pagamento degli importi definiti, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, rende efficace l'avviso di accertamento notificato

Art. 51 Effetti della definizione

- 1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 50 del presente regolamento non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla legge in caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia

- imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
- 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
- 4. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, e neppure a fini extratributari.

Art. 52 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO V MEDIZIONE E CONTENZIOSO

Art. 53 Contenzioso tributario

- 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3) del D.Lgs. 546/1992, spetta al Sindaco quale rappresentante dell'ente, previa deliberazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
- 2. Il Sindaco puo' delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il funzionario responsabile del tributo od altro dipendente.
- 3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997 la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
- 4. L'attività di contenzioso puo' essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
- 5. Ai fine della liquidazione delle spese di lite il rappresentante dell'entel all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10.03.2014 nr. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto.
- 6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvedere ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della Segreteria della Commissione Tributaria e della controparte.
- 7. Ove necessario, la difesa in giudizio puo' essere affidata anche a professionisti esterni all'ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art. 54 Reclamo e mediazione

- 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo.
- 2. Il Sindaco puo' nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno alla amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria.
- 3. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal comune, l'uffico tributi provvede mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla convocazione del contribuente nel termine di 15 giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di 90 giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.
- 4. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'ufficio o il mediatore appositamente nominato, ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui il diniego dovrà essere formalmente notificato.
- 5. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego, del reclamo formulato dal contribuente ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, debitamene notificato al contribuente.
- 6. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo , senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.
- 7. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
- 8. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 9. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano

- natura esclusivamente formale, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
- 10. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione di perfeziona con il versamento, entro il termine di venti (20) giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.
- 11. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece, con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
- 12. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.
- 13. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo, sono sospese fino alla scadenza del termine di novanta giorni (90) per l'esperimento della procedura.
- 14. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dall'art. 16 del presente regolamento calcolati su base giornaliera

TITOLI V NORME FINALI Art. 55 Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. Ogni disposizione regolamentare precedentemente adottata in materia di entrate tributarie e isituti deflattivi del contenzioso, si intende abrogata, con l'adozione del presente regolamento.
- 3. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettagio e di completamento alla disciplina del presente regolamento generale, purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
- 4. La normativa statale che modifica, per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, l'entità delle sanzioni, degli interessi ovvero le modalità di applicazione dei diversi istituti, deve intendersi automaticamente recepita dal presente Regolamento.